

Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2019, n. 23-9075

Individuazione dei soggetti gestori di riferimento delle aree contigue ai sensi degli articoli 6 e 26 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*", all'art. 6 prevede la delimitazione delle Aree contigue, "*finalizzate a garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette*", in attuazione dell'articolo 32, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "*Legge quadro sulle aree protette*";

il comma 2 bis del citato articolo 6 indica le aree contigue istituite in fase di prima attuazione della l.r. 19/2009, individuate con lettera f) nelle rispettive cartografie di cui all'allegato A alla legge stessa, come di seguito elencate:

- f1. Area contigua del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino;
- f2. Area contigua della Stura di Lanzo;
- f3. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto torinese;
- f4. Area contigua di Fontana Gigante;
- f5. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto vercellese-alessandrino;
- f6. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese;
- f7. Area contigua della Palude di San Genuario;
- f8. Area contigua Spina Verde;
- f9. Area contigua dell'Alpe Devero;
- f10. Area contigua Gesso e Stura;
- f11. Area contigua dell'Alta Val Strona;
- f12 bis. Area contigua dell'Alta Val Borbera;
- f12 ter. Area contigua del Marguareis.

le aree contigue sono finalizzate a garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette di riferimento. Per le aree contigue la Giunta regionale ai sensi del comma 1 del citato art. 6 può disciplinare la gestione della caccia e della pesca, delle attività estrattive e la tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche attraverso la predisposizione di idonei piani e programmi, d'intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti gestori;

il comma 2 del citato art. 6 prevede che all'interno delle aree contigue, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della l. 394/1991, la Regione può disciplinare l'esercizio della caccia sotto forma di caccia controllata riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua;

il comma 2 quater del citato art. 6 prevede altresì che nelle aree contigue i piani urbanistici, i programmi e gli interventi pubblici e privati sono coerenti con le previsioni della pianificazione regionale predetta e dei piani d'area delle aree protette limitrofe e non compromettono la conclusione dei progetti in corso o la realizzazione delle finalità di quelli già attuati dai soggetti gestori dell'area prima dell'entrata in vigore del titolo II della l.r. 19/2009.

Premesso, altresì che:

ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 6 della l.r. 19/2009, i soggetti gestori, in accordo con la Regione, assicurano la necessaria attività di informazione in merito ai confini delle aree contigue,

anche mediante apposita cartellonistica di sintesi da apporsi in corrispondenza dei principali punti di accesso;

ai sensi dell'art. 26, della sopra citata l.r. 19/2009, sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti, anche nelle Aree contigue, i Piani d'Area vigenti o adottati al momento dell'entrata in vigore del titolo II della l.r. 19/2009;

in particolare, il comma 11 dell'articolo 26 della legge medesima prevede che le nuove opere e gli ampliamenti di quelle esistenti, ricadenti all'interno delle aree protette dotate di piano d'area, siano autorizzate dal comune competente, previa comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta il quale può formulare un parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso il quale il comune può procedere.

Preso atto che il comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018*", ha modificato il comma 12 dell'articolo 26 aggiungendo il seguente periodo "*Nell'ambito delle aree contigue dotate di piano d'area, la comunicazione di cui al comma 11 è trasmessa al soggetto gestore dell'area naturale protetta di riferimento, precisato con provvedimento della Giunta regionale, che formula l'eventuale parere previsto al medesimo comma.*".

Ritenuto necessario individuare, in applicazione dell'articolo 26, comma 12 della l.r. 19/2009, ai fini dello svolgimento delle attività ivi citate, nonché per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, commi 1 e 1 bis, per le aree contigue elencate in premessa il relativo soggetto gestore di riferimento, in funzione principalmente della competenza alla gestione dell'area protetta limitrofa, secondo l'elenco seguente:

- a. Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino, per le aree contigue f1. Area contigua del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, f4. Area contigua di Fontana Gigante, f5. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto vercellese-alessandrino, f7. Area contigua della Palude di San Genuario;
- b. Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali per l'area contigua f2. Area contigua della Stura di Lanzo;
- c. Ente di gestione delle Aree Protette del Po Torinese per l'area contigua f3. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto torinese;
- d. Ente di gestione delle aree protette del Monviso per l'area contigua f6. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese;
- e. Comuni di Mongrando e Occhieppo Inferiore per l'area contigua f8. Area contigua Spina Verde;
- f. Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola per l'area contigua f9. Area contigua dell'Alpe Devero;
- g. Comune di Cuneo per l'area contigua f10. Area contigua Gesso e Stura;
- h. Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia per l'area contigua f11. Area contigua dell'Alta Val Strona;
- i. Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese per l'area contigua f12 bis. Area contigua dell'Alta Val Borbera;
- l. Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime per l'area contigua f12 ter. Area contigua del Marguareis.

Preso atto che a far data dal 1 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale del 27 marzo 2019, n. 11 "*Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)*":

- per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 2 della l.r. 11/2019, le tre aree contigue f1.Area contigua del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, f4.Area contigua di Fontana Gigante e f7.Area contigua della Palude di San Genuario diventano un'unica e più ampia area contigua denominata f4.Area contigua del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi;
- per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 3 della l.r. 11/2019, le due aree contigue f3.Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto torinese e f5.Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto vercellese-alessandrino diventano un'unica area contigua denominata f5.Area contigua della fascia fluviale del Po piemontese;
- per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 1, dell'articolo 5, comma 4 e dell'articolo 18 della l.r. 11/2019, l'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese alessandrino assume la denominazione di Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e l'Ente di gestione delle aree protette del Po torinese, trasferisce le proprie risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, nonché i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, al succitato Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese, e conseguentemente la gestione di tutte le aree protette afferenti ai succitati enti è esercitata dal costituendo Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese;
- l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese è individuato quale ente di gestione di riferimento delle aree contigue f4.Area contigua del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi ed f5.Area contigua della fascia fluviale del Po piemontese;
- per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 12, comma 6 e dell'articolo 18 della l.r. 11/2019, all'ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore è trasferita la gestione della Riserva naturale Spina verde, già affidata in gestione ai Comuni di Mongrando e Occhieppo Inferiore, nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi;
- l'ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore è individuato quale ente di gestione di riferimento dell'area contigua f8.Spina verde.

Visti:

- legge 6 dicembre 1991, n. 394 *“Legge quadro sulle aree protette”*;
 - la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”*;
 - legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 *“Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018”*;
 - legge regionale del 27 marzo 2019, n. 11 *“Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”*.
- dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte;
 attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR 1-4046 del 17.10.16;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di individuare, in applicazione dell'articolo 26, comma 12 della l.r. 19/2009, ai fini dello svolgimento delle attività ivi citate, nonché per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, commi 1 e 1 bis della l.r.19/2009 medesima, per le aree contigue il relativo soggetto gestore di riferimento, in funzione principalmente della competenza alla gestione dell'area protetta limitrofa, secondo l'elenco seguente:

a. Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino, per le aree contigue f1. Area contigua del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, f4. Area contigua di Fontana Gigante, f5.

Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto vercellese-alessandrino, f7. Area contigua della Palude di San Genuario;

b. Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali per l'area contigua f2. Area contigua della Stura di Lanzo;

c. Ente di gestione delle Aree Protette del Po Torinese per l'area contigua f3. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto torinese;

d. Ente di gestione delle aree protette del Monviso per l'area contigua f6. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese;

e. Comuni di Mongrando e Occhieppo Inferiore per l'area contigua f8. Area contigua Spina Verde;

f. Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola per l'area contigua f9. Area contigua dell'Alpe Devero;

g. Comune di Cuneo per l'area contigua f10. Area contigua Gesso e Stura;

h. Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia per l'area contigua f11. Area contigua dell'Alta Val Strona;

i. Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese per l'area contigua f12 bis. Area contigua dell'Alta Val Borbera;

l. Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime per l'area contigua f12 ter. Area contigua del Marguareis.

- che a far data dal 1 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale del 27 marzo 2019, n. 11 *“Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”*:

a. l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese è individuato quale ente di gestione di riferimento delle aree contigue f4. Area contigua del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi ed f5. Area contigua della fascia fluviale del Po piemontese;

b. l'ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore è individuato quale ente di gestione di riferimento dell'area contigua f8. Spina verde.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)